

Settori non statali
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Articolo e comma/i	Cosa prevede	Commento
Articolo 1 comma 281 (Sistema duale)	<p>L'art. 1 comma 110 della Legge 205/17 prevede uno stanziamento stabile di 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale somma è comprensiva dello stanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 già previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.61/2017 sugli istituti professionali che la legge 205/17 ha abrogato.</p> <p>Il DDL di bilancio, come già avvenuto per il 2018, aumenta tali risorse per il solo 2019, di 50 milioni di euro. Le risorse provengono dal Fondo sociale per occupazione e formazione</p>	<p>Con le norme proposte si conferma l'impostazione del precedente governo che ha reso stabili le risorse per l'apprendistato di I livello all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale oggetto di una sperimentazione nei Centri di formazione professionale in applicazione dell'Accordo del 24 settembre 2015 in conferenza Stato Regioni.</p> <p>Si conferma e si rafforza la scelta di utilizzare lo strumento dell'apprendistato per i quindicenni per l'adempimento dell'obbligo di istruzione. Si tratta di una scelta che acuisce il rischio di un forte abbassamento dei livelli di istruzione proprio di quella fascia di giovani più debole per condizione familiare, economica e culturale. Rischio ulteriormente aggravato dal paradigma di riferimento disegnato dal Jobs act riguardo allo status del giovane in apprendistato: non più studente ma lavoratore a tutti gli effetti.</p> <p>Trova conferma la confusione non solo nominalistica ma pedagogica tra alternanza scuola lavoro e apprendistato.</p>
Articolo 1 comma 290 (Incentivi al contratto di apprendistato)	<p>Sono fortemente ridotti gli incrementi delle risorse per l'estensione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore previsti dall'articolo 1 comma 110, lettera d) della Legge 205/17. Tali incrementi sono ridotti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La legge 205/17 prevedeva 15,8 milioni di euro per il 2019 e 22 milioni di euro a decorrere dal 2020.</p>	

<p>Articolo 1 comma 403 Deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato</p>	<p>Il comma prevede l'esclusione della nuova normativa introdotta dal Decreto legge dignità (D.L. 87/18) sul tempo determinato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le università private, incluse le filiazioni di università straniere, - gli istituti pubblici di ricerca, - le società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione - gli enti privati di ricerca <p>che stipulano contratti di lavoro con lavoratori chiamati a svolgere attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> - insegnamento, - ricerca scientifica o tecnologica, - trasferimento di know-how, - supporto all'innovazione, - assistenza tecnica all'innovazione o di coordinamento e direzione della stessa. <p>L'esclusione riguarda le norme su</p> <ul style="list-style-type: none"> - limiti di durata del contratto - limiti e presupposti per i rinnovi e le proroghe - forma del contratto, - termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo. <p>Pertanto, come per le pubbliche amministrazioni, a tali istituti ed enti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 87/2018.</p>	
<p>Articolo 1 commi da 9 a 11 Estensione del regime forfetario e semplificazione delle condizioni di accesso</p>	<p>I commi prevedono un'ampia estensione del regime forfetario introdotto con la legge di stabilità 2015.</p> <p>In particolare, in luogo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il regime forfetario con imposta sostitutiva unica al 15% è estesa ai contribuenti (persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni) che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro.</p> <p>Tra le categorie di contribuenti rientra chi esercita attività di istruzione (Codice attività ATECO 2007: 85).</p> <p>Per tale categoria il reddito imponibile è determinato moltiplicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il</p>	<p>La norma appare esemplare delle scelte in campo fiscale di questo governo. Il regime agevolativo, plausibile per l'avvio di una attività e per imponibili bassi, viene ampliato a dismisura e tenuto conto dell'effetto annuncio in molti casi si posticiperà l'emissione di fattura in maniera da poter comunque accedere all'agevolazione. Inoltre, ed è il fatto più grave, rappresenta uno dei tasselli della manovra che di fatto aggira la norma costituzionale sulla progressività dell'imposizione fiscale.</p>

	<p>coefficiente di redditività pari al 78%. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15 per cento.</p> <p>Al fine di evitare che la norma rappresenti un incentivo alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.</p>	
<p>Articolo 1 comma 51 Abrogazione riduzione IRES enti non a scopo di lucro</p>	<p>Viene prevista l'abrogazione della norma che riduce alla metà (dal 24% al 12%) l'IRES ('imposta sul reddito delle società) per alcune categorie enti ed istituti aventi personalità giuridica, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituti di istruzione - istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, - corpi scientifici, - accademie, - fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; - enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. 	
<p>Il nota di variazioni Finanziamenti scuole non statali</p>	<p>Sono confermati i trasferimenti e i contributi per le scuole non statali previsti dalle norme vigenti. Le risorse ammontano a € 525.723.089 per il 2019 e a € 536.523.089, a decorrere dal 2020.</p>	